

R. D. 18 giugno 1931, n. 773 T. U. L. P. S. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. Articolo unico. E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministroproponente e che avrà esecuzione dal 10 luglio 1931.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

CAPO I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

ARTICOLO 68 (art. 67 T.U. 1926)

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, n, altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

ARTICOLO 69 (art. 68 T.U. 1926)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

ARTICOLO 70 (art. 69 T.U. 1926)

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

ARTICOLO 80 (art. 78 T.U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.